



COMUNE DI CALCINAIA

Provincia di Pisa

ORDINANZA N. 26 / 2018

Oggetto :

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO E RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 152/2006, IN LOCALITÀ SARDINA, VIA DEL MARRUCCO, CALCINAIA, CATASTALMENTE INDIVIDUATA AL FOGLIO 1 PARTICELLE 7,100 E 143.

IL SINDACO

Premesso

- che l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
- che il D.Lgs. n. 152 del 03/aprile 2006 e s.m.i., all'art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale , la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termini entro cui provvedere, decorso il quale procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- che l'art. 255 del suddetto D.Lgs. 152/2006 al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art. 192 comma 3 è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nell'ordinanza all'art. 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3"

Considerato

- che a seguito di nota del Dipartimento Arpat di Pisa del 16.06.2014, relativa ad un sopralluogo effettuato sull'area posta in località Sardina, Via del Marrucco, Calcinaia, catastalmente individuata

al foglio 1 particella 7, 100 e 143, nel quale veniva riscontrata la presenza di rifiuti; il Comune in data 05.06.2014, effettuava un primo avvio di procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. nei confronti dei proprietari delle aree interessate dall'abbandono come risultanti da visure catastali;

- che per la particolare conformazione dell'area su cui insistono i rifiuti, che risulta intestata a varie proprietà e che altresì risulta non avere nessuna forma di recinzione, una parte dei soggetti a cui è stato notificato l'avvio hanno risposto di non essere più proprietari ed è stato necessario effettuare ulteriori complesse operazioni di ricerca degli effettivi proprietari ed eredi ed in alcuni casi di liquidatori;
- che a seguito di ulteriore accertamento effettuato dal Comando Territoriale Valdera Nord in data 09.01.2017, veniva effettuato un secondo avvio del procedimento in data 25.05.2017;
- che una parte dei notificati non ha presentato nessuna memoria, altri comunque si rendono estranei a qualsiasi forma di responsabilità, solamente alcuni si rendono disponibili a mettere in atto le misure necessarie;

Considerato che stante l'avvio del procedimento del 2014 e la sua ripetizione nel 2017, appare evidente che non sia stato possibile individuare i responsabili diretti, ma altresì che i proprietari del sito non si sono adoperati per la bonifica e per evitare episodi analoghi;

Visto l'aggravarsi della situazione protratta nel tempo, così come evidenziato anche dalla nota dell'Azienda Usl del 13.09.2018 prot.n. 11314 e la necessità di provvedere a disporre le operazioni di rimozione, smaltimento e/o recupero di tutti i rifiuti, a fine di ripristinare lo stato dei luoghi e le condizioni di sicurezza ambientale del sito;

ORDINA

- Alla BIPIELLE REAL ESTATE Gruppo BPM Spa, via Fulvio Testi n. 75, 20162 Milano C.F. 00164430183;
- Alla Soc. Barnini Oseo S.n.c., Via Mascagni n. 2, 56038, Ponsacco C.F. 00958780504
- Al Sig. Carugi Romano, nt. a S.Maria a Monte il 03.03.1940, rs. a S.Croce sull'Arno, Via del Bosco n. 93/D
- Alla Sig.ra Bastianelli Lidia, nt. a S.Maria a Monte il 17.10.1940, rs. a S.Croce sull'Arno, Via del Bosco n. 93/D
- Alla BIOSERVICE SRL, c/o commissario liquidatore Signorini Vanessa, nt. a Pisa il 22.07.1969, Via T.Romagnola n. 136, Pontedera
- Al Sig. Valori Aldo, nt. a S.Croce sull'Arno il 30.06.1930, rs. a S.Croce sull'Arno, Via di Pelle n. 51
- Alla CISE Costruzioni Edili Srl, liquidatore Tizzoni Franco, nt. a Pontedera il 08.12.1937, Via Toti n. 39, Pontedera
- Alla CRIS Componenti per calzature Srl, leg. Rapp. Belli Sergio, Via del Marrucco n. 70, Calcinaia, C.F. 01790180507

ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- di ripristinare lo stato dei luoghi, provvedendo alla rimozione dei rifiuti nella località in contesto e provvedere allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge anche per tramite ditte opportunamente autorizzate;

- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato, comprovando il corretto smaltimento/recupero dei rifiuti, al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

AVVERTE

- che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa;

RENDE NOTO CHE

- che avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato o ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
- il responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i. è il Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Cinzia Forsi (tel. 0587/265423, fax. 0587/265429 e-mail: c.forsi@comune.calcinaia.pi.it)

DISPONE

1. La notifica della presente ordinanza, tramite il servizio notifiche dei rispettivi Comuni a:
 - Alla BIPIELLE REAL ESTATE Gruppo BPM Spa, via Fulvio Testi n. 75, 20162 Milano C.F. 00164430183.;
 - Alla Soc. Barnini Oseo S.n.c., Via Mascagni n. 2, 56038, Ponsacco C.F. 00958780504
 - Al Sig. Carugi Romano, nt. a S.Maria a Monte il 03.03.1940, rs. a S.Croce sull'Arno, Via del Bosco n. 93/D
 - Alla Sig.ra Bastianelli Lidia, nt. a S.Maria a Monte il 17.10.1940, rs. a S.Croce sull'Arno, Via del Bosco n. 93/D
 - Alla BIOSERVICE SRL, c/o commissario liquidatore Signorini Vanessa, nt. a Pisa il 22.07.1969, Via T.Romagnola n. 136, Pontedera
 - Al Sig. Valori Aldo, nt. a S.Croce sull'Arno il 30.06.1930, rs. a S.Croce sull'Arno, Via di Pelle n. 51
 - Alla CISE Costruzioni Edili Srl, liquidatore Tizzoni Franco, nt. a Pontedera il 08.12.1937, Via Toti n. 39, Pontedera
 - Alla CRIS Componenti per calzature Srl, leg. Rapp. Belli Sergio, Via del Marrucco n. 70, Calcinaia C.F. 01790180507
2. Che gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente atto.
3. Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - All'Azienda Usl Toscana Nord Ovest Zona Valdera Unità Funzionale Igiene Pubblica e della Nutrizione
 - All'Arpat - Area Vasta Costa – Dipartimento di Pisa
 - Al Comando Carabinieri di Calcinaia
 - Al Comando Polizia Locale Valdera Nord

Calcinaia, 17/09/2018

Il sindaco
Ciampi Lucia / ArubaPEC S.p.A.